



ATTO N. 1663


INTERROGAZIONE

del Consigliere De Luca

***“GESTIONE DEI CORPI IDRICI GRAVATI DA USO CIVICO AFFERENTI AL COMUNE DI
SANT'ANATOLIA DI NARCO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ TITOLARE.
INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE AL RIGUARDO”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 16/02/2023*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 17/02/2023



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale - SEDE

Interrogazione a risposta immediata

ex art. 88 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

GESTIONE DEI CORPI IDRICI GRAVATI DA USO CIVICO AFFERENTI AL COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ TITOLARE. INTENDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE AL RIGUARDO.

PREMESSO

che con esposto depositato il 6.6.2018, alcuni residenti nel Comune di Sant' Anatolia di Narco (Pg), adivano il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, denunciando che le acque delle sorgenti insistenti nel territorio comunale su terreni gravati da usi civici erano state illegittimamente date in concessione a soggetti terzi, per poi rivendere l'acqua agli utenti.

Gli esponenti chiedevano, pertanto, al Commissariato, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, di verificare la legittimità e regolarità giuridica del fatto che una società per azioni gestisse e rivendesse agli utenti acqua derivata da sorgenti che nascono ed insistono su territori soggetti ad uso civico. Gli esponenti richiedevano altresì di disporre ogni altro provvedimento utile ed efficace in favore della collettività titolare dell'uso civico, chiedendo che la fatturazione futura delle forniture in esame rispetti un piano tariffario adeguato e differenziato in favore della collettività titolare dell'uso civico, e infine di condannare le resistenti a corrispondere in favore degli utenti cittadini di Sant'Anatolia di Narco un'indennità commisurata alle somme illegittimamente incassate negli anni 2002 e successivi.

che a tale proposito i ricorrenti lamentano l'aumento ingiustificato dei costi dell'acqua passati dalle L. 30.000 (€ 15,49) su base semestrale del 1996 agli € 120 del 2016 con un aumento di quasi il 900%.

che, a seguito di tale esposto il Commissario Aggiunto per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana citava in giudizio il Comune di Sant' Anatolia di Narco, la Regione Umbria, AURI e Soc. V.U.S. Spa.

CONSIDERATO

che, costituendosi in giudizio, nelle deduzioni presentate dalla Regione Umbria veniva asserito che solo le acque superficiali potrebbero costituire una proprietà collettiva chiedendosi a tal proposito *“come è possibile che i cittadini possano esercitare usi civici sulle acque situate a molti metri di profondità?”*, asserendo ulteriormente che tale eventualità risulterebbe assolutamente

incostituzionale comportando una vera e propria rivoluzione dell'ordinamento giuridico in quanto da un lato rende legittima l'approvazione da parte di un ente di diritto privato di una proprietà pubblica per eccellenza come l'acqua.

La sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana (02/2021), a tale proposito, facendo riferimento alla portata innovativa della legge 168/2017, ricorda ch/e la proprietà collettiva è considerata come terzo ordinamento civile della proprietà, riconoscendo i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. La stessa sentenza ha evidenziato inoltre che la Regione eccepisce l'incostituzionalità di tale norma non indicando quali disposizioni costituzionali sarebbero violate, ricordando infine poi come la legge 168/2017 è stata emanata in attuazione degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione.

che alla luce di una approfondita ricostruzione legislativa dell'evoluzione della materia degli usi civici nella stessa sentenza si afferma che possono considerarsi beni collettivi anche le acque sotterranee senza le quali l'ambiente, considerato nell'insieme delle sue componenti, non potrebbe essere conservato e valorizzato e ciò anche al fine di preservare l'unitarietà del paesaggio.

che ulteriormente la Regione Umbria deduceva un difetto di giurisdizione riguardo al potere di concedere in gestione le sorgenti di acqua minerale ad un soggetto terzo. Anche in tale caso la sentenza ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Umbria, rilevando che alla luce della disciplina posta dall'art. 3 della legge 168/2017 { che annovera tra i beni collettivi i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici), la questione dell'accertamento della qualitas soli non è indifferente in quanto influisce sulla titolarità dei corpi idrici, dovendo tenersi conto del fatto che i ricorrenti lamentano lo spossessamento della titolarità della sorgente con conseguente aggravio dei costi a loro carico (pag.5 sentenza).

VALUTATO

che con la sentenza del Commissario Regionale per la Liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 02/2021 del 20.1.2021, depositata in data 19.1.2021, viene accolto il ricorso dei ricorrenti cittadini di Sant'Anatolia di Narco e per l'effetto deve dichiararsi che i corpi idrici oggetto appartengono al patrimonio civico dei naturali di Sant'Anatolia di Narco.

CONSIDERATO INOLTRE

che, con atto di citazione in appello notificato in data 04.03/2021 anche la Regione Umbria impugnava la predetta sentenza presso la Corte d'Appello di Roma - Sezione specializzata Usi Civici, chiedendo, previa istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione ex artt. 283 e 351 c.p.c., l'accoglimento del *"difetto di giurisdizione del Commissario Regionale per la Liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana a favore del Tribunale Amministrativo Regionale; in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque, il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della Regione Umbria; nel merito accogliere l'appello proposto e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza del Commissario Regionale per la Liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 2/2021 del 7.2.2020, depositata in data 10.2.2020 e comunicata in pari data e notificata il 4.2.2021. Con vittoria di spese e compenso professionale per ciascun grado del giudizio."*

che, la Corte d'Appello - Sezione specializzata Usi Civici con atto nr 8426/2022 ha di fatto confermato la sentenza del Commissario Regionale per la Liquidazione degli usi civici per le

Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 02/2021 del 20.1.2021 accogliendo solo il sesto reclamo proposto dalla Regione Umbria in tema di addebito delle spese di lite e istruttoria, lasciando sostanzialmente intatto l'impatto della precedente sentenza del Commissario.

RITENUTO

che, la suddetta sentenza ha una portata rilevante e coinvolge ulteriori ambiti territoriali da quello oggetto del presente atto, in cui da una moltitudine di anni sussistono controversie in merito all'utilizzo e alle concessioni relative alle risorse gravate da uso civico.

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

Se e come la Regione Umbria intenda recepire quanto stabilito con sentenza del Commissario Regionale per la Liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 02/2021 del 20.1.2021 (confermata in appello dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione specializzata Usi Civici) che accogliendo il ricorso dei proponenti stabilisce che i corpi idrici (anche sotterranei) appartengono al patrimonio civico dei naturali di Sant'Anatolia di Narco.

Se con ciò si intenda, come richiesto, disporre quanto di propria competenza nei confronti dell'ente gestore del Servizio Idrico al fine di coordinare tutte le azioni volte a garantire l'interesse della collettività titolare dell'uso civico, ivi compreso un nuovo piano tariffario adeguato al caso di specie.

Thomas De Luca
Gruppo M5S



Perugia, 16/02/2023